

# La fine di un'epoca

LUCIANO GALLINO

**T**rattamento di fine rapporto o fine servizio, liquidazione, indennità di buonuscita o di anzianità. Queste espressioni, oggi inglobate dalla sigla Tfr, hanno tutte avuto il significato di somma una tantum erogata alla persona che lascia il lavoro per limiti di età o di durata dell'attività. Lo scopo è quello di aiutarla a superare il primo periodo di vita non lavorativa, con i relativi problemi di adattamento e di cassa. Però le origini di queste erogazioni sono differenti, nel tempo e per statuto giuridico. L'indennità di buonuscita venne istituita nel 1919 esclusivamente per i dipendenti del settore pubblico. Era un privilegio riservato a chi aveva servito lo Stato - ancora oggi gli impiegati ministeriali in età di pensione non lasciano il lavoro, bensì il servizio. Nel 1942 la suddetta indennità trova posto nel Codice Civile. Soltanto nel 1966 essa viene estesa a tutti i dipendenti pubblici e privati e codificata dall'art. 2120 CC con una denominazione unica: "In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro *hadirito* a un trattamento di fine rapporto".

Il corsivo non c'è, nel Codice Civile. Ma serve a notare che quando si discute di Tfr si sta parlando di un diritto sancito appunto da tale codice, pilastro della nostra convivenza. Non si tratta dunque della clausola di un contratto, di un privilegio estorto dai sindacati, o di una leggina che si può rimuovere con un'altra leggina. Per togliere al Tfr lo statuto di diritto universale che spetta ai lavoratori (ex) subordinati occorrerebbe nulla meno di una legge che modifichi frontalmente l'art. 2120 del CC. Questa, al momento, non sembra essere alle porte.

Però se il Tfr è e rimane un diritto, bisognerebbe trarne alcune conseguenze. Ad esempio, che la somma una tantum in cui si concreta il Tfr è una proprietà esclusiva dell'ex lavoratore. Questo corollario del diritto al Tfr viene in realtà intaccato due volte dalla norma della Finanziaria 2007 che prevede il conferimento all'Inps del Tfr non optato da parte delle aziende che superano i 50 dipendenti. L'Inps dovrebbe gestire i capitali che per tal via si accumulano, per passarli poi al Tesoro. Il quale li investirebbe in opere pubbliche. Qui il diritto al Tfr e alla proprietà della somma che ne deriva viene leso, una prima volta perché il legittimo proprietario di tale somma potrebbe eventualmente preferire di lasciarla all'Inps come ulteriore versamento destinato ad accrescere una pensione che teme sarà magra; e una seconda volta perché i proprietari del capitale dovrebbero avere titolo a decidere, come un qualsiasi azionista, in quali opere lo vorrebbero investire, in quale misura, per quanto tempo. Non è ancora l'abolizione dell'art. 2120 CC, ma il suo aggiramento è evidente.

Un altro punto da notare in tema di Tfr è che la sua destinazione alla previdenza integrativa, prenda essa forma d'un fondo pensione o d'un contratto di assicurazione, non è esattamente un passo verso la modernizzazione del sistema pensionistico, come si suole presentarla. In primo luogo, per gli interessati si tratta comunque di destinare alla pensione una parte del loro reddito da lavoro differito - appunto il Tfr -

che prima veniva percepito in aggiunta alla medesima. Ma soprattutto si tratta di una ingrata necessità, imposta da due fattori. Uno è il peggioramento del rapporto tra i lavoratori in attività che con i loro contributi alimentano le casse degli enti previdenziali e quelli che una volta lasciato il lavoro percepiscono il trattamento pensionistico. Le cause sono molteplici, dall'aumento della speranza di vita alla stasi demografica, come pure al fatto che nella distribuzione dei redditi la quota attribuita al lavoro è in calo da vent'anni.

Un secondo fattore sono le riforme delle pensioni introdotte sin dagli anni '90, tra cui la riforma Dini del 1995. Il passaggio in essa previsto dal metodo retributivo, che assicura una pensione corrispondente a una quota predeterminata dell'ultimo salario, al metodo contributivo, per cui la pensione viene stabilita in base ai contributi effettivamente versati, sta facendo scendere l'ammontare delle pensioni, a scadenza non lontanissima, dal 70-75 per cento dell'ultima retribuzione al 50 per cento di essa o poco più. Questi due fattori, combinati tra loro, rendono pressoché indispensabile destinare al rafforzamento della futura pensione quella favolosa somma del cui impiego - un pezzo di terra? una dote per la figlia? un piccolo negozio? - un tempo si parlava in casa dieci quindici anni prima di toccarla con mano. Le necessità, lo sappiamo, vanno affrontate con serenità e con i mezzi di cui al momento si dispone. Addio dunque al Tfr. Ma, per favore, non chiamiamola modernizzazione.

